

Legge regionale 19 dicembre 1986 , n. 55 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 8

Qualora esigenze di coordinamento funzionale e distributivo dei vani e dei locali accessori, costituenti unità abitative comprese in uno stesso edificio danneggiato dagli eventi sismici, impongano modificazioni delle proprietà per soddisfare in modo razionale le esigenze abitative degli occupanti, sono ammissibili a contributo anche le parti dell' edificio acquisite successivamente al 6 maggio 1976 per garantire la ricettività abitativa di cui al DPGR 01615/Pres dell' 8 agosto 1977.

Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente adottati anteriormente all' entrata in vigore della presente legge in conformità alle disposizioni di cui al comma precedente.